

# OBBLIGO DI COMUNICAZIONE TELEMATICA PER LE SOCIETÀ FALLITE

■ di Luigi Ferrajoli

Decreto  
Sviluppo bis:  
novità

Innovazione

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, noto anche come decreto Sviluppo bis, si propone di **digitalizzare infrastrutture e servizi**, implementare la creazione di **start up innovative**, agevolare la **realizzazione di opere infrastrutturali** con capitali privati, attrarre investimenti esteri nonché liberalizzare il settore assicurativo sulla responsabilità civile auto.

Il Governo Monti ha avviato un lungo processo per lo **sviluppo sostenibile** del nostro Paese all'interno del quale il D.L. 179/2012 rappresenta un ulteriore passo in avanti dell'Agenda per la crescita. Mentre, infatti, i primi interventi puntavano alla **creazione di un ambiente più favorevole all'attività imprenditoriale**, rafforzando il potenziale di crescita di medio periodo ed arginando gli effetti negativi della recessione, il nuovo provvedimento si prefigge di fare

del' Italia un luogo in cui l'innovazione rappresenti un fattore strutturale di crescita sostenibile e di rafforzamento della competitività delle imprese.

Gli interventi a tutto campo operati dal decreto Sviluppo bis non hanno lasciato indenne nemmeno la materia fallimentare. L'art. 17 del decreto in esame – sul quale ci si soffermerà compiutamente nel prosieguo –

## In sintesi

■ Con il D.L. 179/2012, ulteriore passo in avanti nell'Agenda per la crescita, il Governo, oltre a proporsi di digitalizzare infrastrutture e servizi, implementare la creazione di start up innovative, agevolare la realizzazione di opere infrastrutturali con capitali privati ed attrarre investimenti esteri, intende incidere profondamente anche sulla materia fallimentare, stabilendo che, d'ora in avanti, le comunicazioni concernenti i momenti procedurali essenziali avvengano con modalità telematiche.

ha apportato, infatti, significative modifiche sia alla Legge fallimentare che ad alcune previsioni del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270.

## MODIFICHE ALLA LEGGE FALLIMENTARE E AL D.LGS. 270/1999

Il secondo decreto Sviluppo ha modificato svariati **momenti** della **disciplina**

**fallimentare**, nel senso di agevolare e velocizzare le comunicazioni nelle procedure concorsuali e di contenere i costi riguardanti la gestione di dette procedure, stabilendo che, d'ora in poi, **sarà obbligatorio** ricorrere alla **tecnologia telematica** almeno in occasione delle fasi procedurali più importanti come, ed esempio, la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento, la presentazione della domanda di insinuazione al passivo, l'effettuazione, ad opera del curatore, delle **comunicazioni ai creditori**.

### MODIFICHE AL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

L'art. 15 nella sua **nuova formulazione** stabilisce che il ricorso e il decreto di convocazione delle parti, a seguito della presentazione di un'**istanza di fallimento**, vadano trasmessi all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore, risultante dal Registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. Qualora tale **modalità agevolata di comunicazione** non risulti possibile o non abbia **esito positivo**, la **notifica**, a cura del ricorrente, potrà essere eseguita esclusivamente di persona da parte dell'ufficiale giudiziario. La previsione della trasmissione telematica porrà finalmente fine ai lunghi tempi delle notifiche dei ricorsi prefallimentari, chiaramente incompatibili con le esigenze di celerità del procedimento concorsuale.

L'art. 17, D.L. 179/2012 introduce, all'interno della Legge fallimentare, una nuova disposizione (l'art. 31 bis) che **impone** al **creditore di effettuare** tutte le **comunicazioni ai creditori** e ai **titolari di diritti** sui beni all'indirizzo di **posta elettronica certificata** da loro indicato nei casi previsti dalla legge. La norma precisa, altresì, che, qualora detta indicazione sia stata omessa ovvero non sia possibile consegnare il messaggio per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni andranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si tratta, quindi, di una previsione che oltre ad accelerare il flusso di comunicazioni contenendo al contempo i costi delle medesime, garantirà ai creditori un sistema procedurale caratterizzato da trasparenza e certezza.

Il secondo decreto Sviluppo estende l'obbligo di ricorrere a modalità telematiche anche alla trasmissione al curatore della domanda di ammissione al passivo (art. 93), precisando che, all'indirizzo indicato nella stessa, dovrà essere inviato ai creditori il progetto di stato passivo (art. 95, co. 2). In questo modo sarà lo stesso curatore ad utilizzare direttamente i dati inseriti dai singoli creditori per compilare il progetto di stato passivo ed, ancor prima, l'elenco dei creditori, evitando di aggravare ulteriormente le cancellerie nella gestione di un ingente numero di domande.

Parimenti con **posta elettronica certificata** andrà comunicato ai **creditori ammessi al passivo**, a coloro che hanno proposto opposizione ed ai creditori in prededuzione non soddisfatti, l'avvenuto deposito del rendiconto redatto dal

Nuova  
formulazione

Comunicazioni  
telematiche

Utilizzo  
della Pec

## ■ Società fallite

Obbligo  
di comunicazione  
telematicaProposte  
di concordatoRiconoscimento  
dei crediti

curatore e la data dell'udienza fissata per la relativa discussione. Sempre per **via telematica** questi potranno presentare eventuali osservazioni o contestazioni, ma solo fino a cinque giorni prima dell'udienza. Unicamente nei confronti del fallito la norma precisa che, qualora non sia possibile procedere alla comunicazione con le modalità di cui all'art. 93, tali notizie dovranno essere trasmesse mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (art. 116, co. 3).

Il Decreto sviluppo bis introduce l'**obbligo di impiegare** la Pec anche qualora debba essere trasmesso ai creditori il progetto di ripartizione dell'attivo (art. 110, co.2), la proposta di concordato (art. 125) ovvero il ricorso ed il decreto emesso dal Tribunale nel procedimento di esdebitazione (art. 143, co.1, secondo periodo).

L'art. 171, così come emendato dal recente intervento riformatore, estende l'**obbligo di comunicazione telematica** anche agli organi della procedura di concordato preventivo ed ai creditori. Tale disposizione stabilisce, infatti, che è onere del commissario giudiziale inviare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata – se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal Registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore – l'avviso contenente la data di convocazione dei medesimi, la proposta del debitore, il decreto di ammissione, il suo indirizzo di posta elettronica certificata e l'invito a fornirne uno. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo Pec, ovvero in caso di mancato recapito del messaggio per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni andranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

La relazione particolareggiata sulle **cause del dissesto**, sulla condotta del debitore, sulle **proposte di concordato** e sulle garanzie offerte ai creditori (art. 172, co. 1) che il curatore è tenuto a depositare in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori, andrà altresì trasmessa, a mezzo posta elettronica certificata, sia all'ufficio del registro delle imprese che ai creditori ai sensi del co. 2, art. 171 (art. 205, co. 2, secondo periodo).

Parimenti, nell'ambito della **procedura di liquidazione coatta amministrativa**, tutte le comunicazioni tra il commissario e i creditori dovranno svolgersi per via telematica se il destinatario è un imprenditore, negli altri casi sarà opportuno far ricorso alla raccomandata o al telefax, da recapitare presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore (art. 207, co. 1 e 3).

I **creditori** e i **terzi** che **non hanno ricevuto** tale **comunicazione** possono, tuttavia, chiedere il **riconoscimento dei propri crediti** e la restituzione dei propri beni, mediante lettera raccomandata in cui venga indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (art. 208).

## MODIFICHE AL D.LGS. 270/1999

Il D.L. 179/2012 ha modificato anche alcune disposizioni della nuova disciplina dell'**amministrazione straordinaria** delle **grandi imprese** in stato d'insolvenza contenuta nel D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, al fine di adeguare le norme che prevedono comunicazioni da parte del commissario giudiziale o istanze per il riconoscimento delle proprie ragioni alle disposizioni in tema di utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica certificata.

Il riformato art. 22, rubricato «*Avviso ai creditori per l'accertamento del passivo*», prescrive che il commissario giudiziale dovrà comunicare in via telematica (o a mezzo lettera raccomandata o telefax qualora il destinatario non sia un imprenditore) ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali mobiliari sui beni in possesso dell'imprenditore insolvente, la propria Pec ed il termine entro il quale dovranno trasmettergli a tale indirizzo le loro domande, all'interno delle quali andrà inserito anche il proprio indirizzo di posta elettronica. La norma precisa altresì che, in caso di mancata indicazione di tale indirizzo o di mancata comunicazione della variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni saranno valide solo se eseguite mediante deposito in cancelleria.

Tra le **molteplici modifiche**, si segnala infine l'**obbligo di impiegare modalità telematiche** per la **trasmissione**, a tutti i **creditori**, dei seguenti documenti:

- **relazione del commissario giudiziale** (art. 28);
- copia del programma autorizzato depositato in cancelleria (art. 59);
- copia delle relazioni periodiche e di quella finale redatte dal commissario straordinario sino alla scadenza del programma (art. 61);
- bilancio finale della procedura e conto della gestione (art. 75).

Amministrazione straordinaria grandi imprese in crisi

Comunicazione telematica

Documenti

### ARTICOLI CORRELATI



**Comunicazione Pec: disapplicazione delle sanzioni e termine per regolarizzare**

Michele Doglio

Guida ai controlli fiscali, n. 11/2012, pag. 30